

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (R.G. 172/18) avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Caltanissetta del 30.3.2017 con la quale le veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Bruno Di Giovanni svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 1 dicembre 2014 perveniva al C.O.A. di Caltanissetta un esposto dell'avv. [ESPONENTE] nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], ove riferiva di aver inviato alla collega, difensore della parte avversaria, in data 7.3.2013, un fax al n. 0934/547071 contenente espressa dicitura "riservato non producibile in giudizio", nel quale veniva avanzata una proposta transattiva in nome e per conto della propria assistita.

Lamentava l'esponente che l'avv. [RICORRENTE] aveva prodotto in giudizio, con ricorso per A.T.P., in data 8.7.2014, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, tale fax, utilizzando altresì lo scritto quale prova del riconoscimento dei danni lamentati dai ricorrenti.

Notiziata dell'esposto l'avv. [RICORRENTE] presentava al C.D.D. le proprie difese rappresentando che la dicitura "riservato non producibile in giudizio" era scritta con caratteri molto più piccoli rispetto al resto della missiva e tali da non essere, per lei, distinguibili ad occhio nudo, essendo affetta da presbiopia, tanto che all'udienza avanti il Presidente del Tribunale del 29.7.2014, a fronte delle rimostranze del collega, a riprova della buona fede, aveva addirittura negato che il fax prodotto presentasse tale dicitura.

In data 4.11.2016 il C.D.D. approvava il seguente capo di incolpazione nei confronti dell'avv. [RICORRENTE]: *"per aver in violazione dell'art. 48 del codice deontologico forense, in qualità di difensore dei coniugi [AAA] e [BBB] nel procedimento civile per ATP n. [OMISSIS]/2014 RG. Tribunale di Caltanissetta, prodotto un fax con la dicitura "riservato non producibile" inviatole dall'Avv. [ESPONENTE] ed avendo utilizzate tale scritto quale prova del riconoscimento, da parte della convenuta Arch. Renata Di Prima, dei danni lamentati dai suoi assistiti, ricorrenti nel giudizio medesimo.*

In Caltanissetta nell'anno 2014 - nel proc. [OMISSIS]/2014 R.G. Tribunale di Caltanissetta".

Esaurita la fase istruttoria, ritenuto darsi ingresso alla fase dibattimentale, il C.D.D. notificava all'incolpata il decreto di citazione a giudizio avanti la Sezione Giudicante per la seduta del 30.3.2017.

Nella seduta dibattimentale, presente l'incolpata Avv. [RICORRENTE], il difensore [OMISSIS] chiedeva, in via principale, il proscioglimento perché l'illecito non sussisteva né sotto il profilo soggettivo, né sotto il profilo oggettivo rilevando, all'uopo, che non

sussisteva nel caso di specie "la coscienza e volontà della condotta" prevista dall'art. 4 CDF; inoltre la corrispondenza non era destinata al collega, come prevede l'art. 48 CDF, bensì rivolta ai suoi clienti.

In subordine, chiedeva il proscioglimento per l'eccezionale scusabilità della condotta atteso che la locuzione "riservato non producibile" era riportata con carattere grafico mimetizzato rispetto al contenuto ed al carattere grafico del documento.

In estremo subordine, trattandosi di condotta lieve e scusabile, instava per l'irrogazione del richiamo verbale.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale, utilizzati tutti gli atti del procedimento, la Sezione Giudicante, all'esito della Camera di Consiglio, dava lettura del dispositivo e, per l'effetto, applicava a carico dell'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Collegio riteneva provato documentalmente il fatto di cui al capo di incolpazione e, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, ravvisava la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo della violazione deontologica contestata.

In ordine all'elemento soggettivo, il Collegio valorizzava la giurisprudenza del CNF, che veniva anche riportata nella parte motiva, secondo cui per integrare l'elemento psicologico dell'illecito disciplinare è sufficiente l'elemento della suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie. Pertanto, a parere del CDD, non poteva revocarsi in dubbio il fatto che nel caso concreto l'Avv. [RICORRENTE] abbia avuto certamente coscienza e volontà, secondo i profili indicati dall'art. 4 C.D.F. della condotta mantenuta che, nella sua materialità, configura violazione dell'art. 48 CDF.

Quanto, poi, alla condotta di cui all'art. 48 CDF, il CDD rilevava che l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi, qualificata come riservata, nonché quella contenente "proposte transattive e relative risposte" e dall'istruttoria dibattimentale era emerso senza alcuna incertezza che l'avv. [RICORRENTE] aveva prodotto nel giudizio per ATP n. [OMISSIS]/2014 una lettera con dicitura "riservato non producibile" contenente una proposta transattiva, e per ciò solo non producibile in giudizio.

Da ultimo il CDD riteneva di disattendere le considerazioni e le argomentazioni difensive che attenevano alla veste grafica della dicitura "riservato non producibile" atteso che, indipendentemente dalla indicazione di riservatezza del documento inviato dall'Avv. [ESPONENTE] all'indirizzo dell'Avv. [RICORRENTE], detta missiva, per come sopra esposto, non poteva essere prodotta in giudizio.

Quanto al trattamento sanzionatorio la Sezione Giudicante riteneva di infliggere all'incolpata la sanzione attenuata dell'avvertimento, in luogo di quella edittale della

censura, attesa la non eccessiva gravità del fatto contestato e la prognosi favorevole sul suo futuro comportamento.

Le richieste avanzate dal ricorrente.

L'Avv. [RICORRENTE] ha proposto, per il tramite di procuratore speciale a ciò nominato, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Caltanissetta con il quale è stata applicata a suo carico la sanzione disciplinare dell'avvertimento e chiede, nella parte conclusiva dell'atto di gravame, che il Consiglio Nazionale Forense:

- in via principale, mandi assolta l'Avv. [RICORRENTE] "perché il fatto non costituisce illecito disciplinare";
- in via subordinata, mandi assolta l'Avv. [RICORRENTE] "perché il fatto non sussiste";
- in estremo subordine, applicarsi il richiamo verbale.

I motivi di ricorso.

Il ricorso consta dei seguenti motivi, così testualmente rubricati:

1. omessa motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico. Con il primo motivo di ricorso, viene sostenuto, sostanzialmente, che il CDD ha omesso di motivare sull'elemento psicologico, ritenendo, nel caso di specie, trattarsi di dolo generico e dunque in re ipsa. Al contrario, sostiene la difesa, l'Avv.to [RICORRENTE], già innanzi al CDD, aveva dedotto di non aver percepito visivamente la esistenza della dicitura "riservato non producibile" presente sul fax inviato dall'Avv.to [ESPONENTE].

2. mancata assoluzione nel merito.

Con il secondo motivo di impugnazione viene sostenuto, sostanzialmente, che l'Avv.to [RICORRENTE] ha operato del tutto in buona fede producendo il fax in questione. A riprova di ciò, viene rappresentato che alla udienza del 29 luglio 2014, davanti al Presidente del Tribunale, la [RICORRENTE], su eccezione di controparte, faceva mettere a verbale che "la lettera (fax) a cui controparte fa riferimento non è stata inviata in maniera riservata". Questa dichiarazione, ad avviso della difesa, milita nel senso dell'assoluta "inconsapevolezza" della [RICORRENTE], in ordine alla "clausola" di riservatezza apposta sul documento prodotto.

3. violazione della correlazione fra accusa e motivazione della decisione.

Con il terzo motivo, viene sostenuto che le motivazioni della pronuncia del C.D.D. fanno riferimento alla produzione in giudizio della proposta di transazione in violazione dell'art. 48 del codice deontologico mentre, al contrario, la incolpazione riguardava la produzione in giudizio di un documento in violazione della clausola di non producibilità ivi apposta. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, la violazione del principio di correlazione tra accusa e motivazione della decisione.

4. in subordine insussistenza della fattispecie ritenuta dal primo giudicante.

Con il quarto motivo viene sostenuto che quella tra l'esponente, Avv.to [ESPONENTE], e l'incolpata, Avv.to [RICORRENTE], non può considerarsi corrispondenza tra colleghi ai sensi dell'art. 48 CDF in quanto il documento prodotto in giudizio non reca alcun dato tale da far ritenere che fosse diretto alla [RICORRENTE] ma, piuttosto, al suo assistito, sig. [AAA], cui tale documento veniva recapitato;

5. in estremo subordine: deduce mancata applicazione del richiamo verbale di cui al regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, trattandosi di infrazione assolutamente lieve e scusabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito delle rispettive discussioni il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso ed il difensore ne ha chiesto l'accoglimento e non è stata sollevata né eccepita l'eventuale prescrizione dell'azione disciplinare in relazione all'illecito contestato all'avv. [RICORRENTE].

Ciò non esime, tuttavia, il Collegio dall'affrontare la questione posto che la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e va esaminata prioritariamente rispetto al merito della vicenda in quanto, ove accolta, renderebbe superfluo l'ulteriore esame del merito.

A mente del capo di incolpazione è contestata alla ricorrente la violazione dell'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense "in Caltanissetta nell'anno 2014" per avere prodotto nel giudizio per A.T.P. un fax con la dicitura "riservato non producibile" in allegato a ricorso depositato in data 8 luglio 2014, di cui vi è copia in atti.

Da tale data inizia, pertanto, a decorrere il termine prescrizionale trattandosi, all'evidenza, di violazione deontologica di carattere istantaneo, che si è consumata ed esaurita al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

La data della commissione del fatto dell'8 luglio 2014, successiva a quella dell'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 (2 febbraio 2013) rende applicabile la disciplina introdotta dall'art. 56 della stessa legge professionale, secondo la quale l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto e, in presenza di atti interruttivi, tale termine non può essere prolungato di oltre un quarto.

Nel caso di specie ricorrono gli atti interruttivi tipici della prescrizione stabiliti dall'art. 56 terzo comma L.P. rappresentati dalla comunicazione all'iscritta della notizia dell'illecito da parte del COA in data 25.3.2015 e dalla notifica della decisione del C.D.D. del 8 maggio 2017 ma, come già esposto, in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi (v. Cass. Sez. Unite n. 23746 del 28.10.2020). Ne consegue che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dell'avv.

[RICORRENTE] è maturata, con il decorso di tale termine massimo, a far data dall'8 gennaio 2022.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 Legge 247/2012 e gli artt. 59 e segg. R.D. 22.1.1934 n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti della ricorrente avv. [RICORRENTE] in relazione all'illecito disciplinare a lei ascritto, rigetta nel resto.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria